



# Istituto di NeuroPsicosomatica

della Villaggio Globale Education s.r.l up.

*Training Institute per la Crescita Personale ad Approccio Corporeo Integrato Mindfulness*

## CODICE DEONTOLOGICO

### **Principi generali**

Il Codice Deontologico dell'Istituto di Neuropsicosomatica, come previsto dall'art. 1 e seguenti, ha lo scopo di precisare l'etica professionale indicando le norme che il terapeuta deve rispettare nell'esercizio della professione definita all'art. 1 legge 4/2013 e con l'adozione di un modello etico nel lavoro e nella vita (art. 4 Statuto).

Il Codice di Condotta e il Regolamento Interno sono parti integranti dello Statuto (art. 4 Statuto), le cui previsioni si intendono qui integralmente richiamate.

Il Codice di Condotta è uno strumento di tutela e di trasparenza dell'Istituto di Neuropsicosomatica. Il Codice di Condotta dell'Istituto di Neuropsicosomatica prevede Principii ai quali il terapeuta deve uniformarsi nell'esercizio della professione definita nell'art. 1 legge 4/2013 e nello Statuto, oltre alle norme di comportamento che egli è tenuto ad osservare in via generale.

Le norme del Codice di Condotta sono vincolanti per tutti gli iscritti e ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, e il loro rispetto rappresenta un dovere imprescindibile per i soci dell'Istituto di Neuropsicosomatica.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, l'inosservanza delle disposizioni del Codice di Condotta è considerata come causa di espulsione dall'Istituto, con conseguente perdita della qualifica di socio.

Tutti gli iscritti sono tenuti al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, cosicché ogni azione contraria comporta l'allontanamento dall'Istituto secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Interno dell'Istituto di Neuropsicosomatica.

L'inosservanza dell'insieme delle regole comporta l'applicazione di sanzioni che al termine di un procedimento saranno erogate secondo il principio di adeguatezza e proporzionalità alla gravità delle azioni od omissioni realizzate. Le dimissioni dall'Istituto non interrompono il procedimento disciplinare, la cui celebrazione e conclusione sono obbligatorie.

### **Art. 1 - Norme deontologiche e ambito di applicazione**

Lo Statuto, il Regolamento Interno e le regole del Codice di Condotta riguardano tutti gli iscritti all'Istituto di Neuropsicosomatica e sono vincolanti, pena l'espulsione dall'Istituto e alla revoca dell'attestato finale. Il socio è tenuto alla loro conoscenza ed osservanza e la loro ignoranza non esime da una responsabilità disciplinare. I principi e le norme del presente Codice di Condotta si applicano anche nel caso in cui il terapeuta effettui la sua prestazione a distanza : internet o altri mezzi elettronici e telematici.

### **Art. 2 - Principi Etici**

Il terapeuta svolge la propria professione basandola sui principi etici dell'accoglienza e del rispetto, dell'autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell'ascolto, della dignità e responsabilità, della competenza e della saggezza. Il terapeuta è professionalmente libero di non collaborare con il cliente per il raggiungimento di obiettivi in contrasto con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori. In questo caso egli si impegna a salvaguardare le esigenze del cliente, semmai indirizzandolo verso altri soggetti in grado di offrire quanto richiesto

### **Art. 3 - Competenza e Professionalità**

Il terapeuta è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale.

Il Counselor Olistico o l' Operatore Olistico è tenuto a riconoscere i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

### **Art. 4 - Aggiornamento professionale e Formazione Continua**

Il terapeuta cura la propria formazione attraverso un aggiornamento frequente e costante, seguendo il percorso di Educazione Continua Professionale (ECP), attuando il ricorso alla supervisione e portando attenzione al proprio percorso personale.

Il terapeuta è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera.

Costituisce violazione deontologica fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale, fare dichiarazioni false e lesive della professionalità di ogni altro tipo di professionista.

#### **Art. 5 - Rapporti con il Cliente**

Il terapeuta deve attenersi al rispetto della libertà e della dignità del cliente rispettando il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione e all'autonomia. Il terapeuta non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'ideologia, all'estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche, all'orientamento sessuale ed alla disabilità.

Il terapeuta è tenuto a comunicare al cliente le proprie competenze professionali e a definire con chiarezza i propri limiti, informando il cliente, in particolare, che la figura professionale del Counselor Olistico o dell'Operatore Olistico non offre una terapia psicologica o una cura medica, ma che promuove una maggiore consapevolezza del cliente attraverso l'eventuale uso di informazioni e di pratiche per migliorare il benessere psicofisico, l'equilibrio energetico, la capacità di gestire le relazioni interpersonali ed i relativi conflitti oltre che la propria individualità.

Il contratto pattuito con il cliente concerne gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.

#### **Art. 6 – Presa in carico e interruzione del rapporto professionale**

Il terapeuta ha il compito di accogliere il disagio e ha l'obbligo, se la situazione esula dalla sua sfera di competenza, di indirizzare il cliente verso altri specifici specialisti.

Il terapeuta è libero di prendere o meno carico il cliente. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico è consentito fornire il recapito di colleghi professionisti.

La presa in carico professionale sia di minori che di persone interdette è subordinata al consenso scritto di entrambi i genitori, o di chi esercita su di loro la potestà genitoriale o la tutela. Il professionista è tenuto ad informarsi di situazioni di disagio o contenzioso familiare.

Il terapeuta valuta la necessità di interrompere il rapporto professionale qualora:

- A) Il rapporto professionale non porta alcun vantaggio al cliente ovvero l'intervento di consulenza si sia dimostrato inefficace. È eticamente scorretto prolungarlo inutilmente.
- B) Il professionista ritenga necessaria la prosecuzione dell'intervento con altri figure professionali.
- C) Se sopraggiungono motivazioni per giusta causa quali ad esempio un trasferimento o uno stato di malattia.

Costituisce violazione deontologica il rifiuto o l'interruzione del rapporto che non siano accompagnati dalle necessarie cautele per evitare ogni forma possibile di disagio al cliente.

#### **Art. 7 – Correttezza Professionale**

Il terapeuta deve possedere la capacità di mantenere un comportamento etico e deontologico adeguato. Il terapeuta evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con il ruolo e i propositi della propria figura professionale. Il terapeuta corporeo, consapevole che la terapia e il contatto corporeo costituiscono un evidente elemento di vicinanza e di possibile intimità col paziente, regola o eventualmente si astiene da ogni possibile intervento in cui il paziente possa sentirsi a disagio, in particolare evitando commistioni di carattere affettivo, sessuale e/o sentimentale. È eticamente scorretto avere rapporti professionali con persone con le quali si è intrattenuto o si intrattengono relazioni di natura strettamente personale e intima. Instaurare simili relazioni nel corso del rapporto professionale costituisce una grave violazione del codice deontologico che richiede un adeguato provvedimento disciplinare.

#### **Art. 8 – Segreto Professionale**

Il terapeuta è tenuto, nell'interesse del cliente, alla rigorosa osservanza del segreto professionale, pertanto non può rivelare notizie, fatti, circostanze e informazioni apprese in ragione del rapporto professionale; ferma l'osservanza della normativa vigente.

Il terapeuta nei casi di collaborazioni con altri colleghi o collaboratori può condividere solo le informazioni strettamente necessarie al miglioramento del benessere del cliente.

Il terapeuta è tenuto ad adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale sia osservato anche dai propri collaboratori o dipendenti e da tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale in relazione ai fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

L'osservanza del segreto professionale perdura anche in caso di morte del cliente.

L'obbligo al rispetto del segreto professionale viene meno solo nei seguenti casi:

- a) In presenza di un valido consenso, anche sottoscritto, da parte del cliente o dell'ex-cliente, ferma restando la garanzia per il cliente di revocare tale consenso nei tempi e nei modi utili rispetto alle finalità per cui viene richiesto.
- b) Su richiesta dall'Autorità Giudiziaria.
- c) Nel caso in cui si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del cliente e/o di terzi.

#### **Art. 9 – Pubblicazioni Didattiche**

Il terapeuta potrà, per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca, fatta salva l'impossibilità di identificazione dei soggetti, utilizzare i dati raccolti durante le proprie prestazioni professionali.

In ogni caso, i soggetti coinvolti debbono essere messi al corrente delle finalità d'uso del materiale. Nel rispetto della normativa vigente è necessario acquisire e conservare il consenso del cliente rilasciato in forma scritta. Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione il terapeuta stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi etici e deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

#### **Art. 10 Rapporto con i Colleghi**

Nei rapporti di colleganza viene preferito il modello della cooperazione a quello della competizione, pertanto, il terapeuta è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi e gestire i rapporti secondo i canoni di lealtà e correttezza. Il terapeuta, nel condividere le finalità dell'Istituto, promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione tra colleghi.

È possibile avvalersi dei contributi di altri professionisti specializzati, con i quali si possono realizzare opportunità di integrazione delle conoscenze, in un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

#### **Art. 11 – Esercizio della attività professionale**

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l'Istituto e la professione a qualsiasi titolo, il terapeuta è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il terapeuta non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela, evitando di millantare risultati impossibili da raggiungere.

Costituisce violazione deontologica qualunque comportamento che sia diretto a compromettere l'immagine della categoria professionale ovvero costituisca abuso della propria posizione professionale.

#### **Art. 12 - Informazioni sulla attività professionale**

In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal Collegio dei Probiviri.

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio costituisce illecito deontologico.

Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell'immagine della professione.

#### **Art. 13 – Rapporti di collaborazioni esterne**

Il terapeuta che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice.

#### **Art. 14 - Responsabilità disciplinare**

La violazione dei precetti indicati nei precedenti articoli (doveri, regole di condotta, canoni, principi) costituisce illecito disciplinare perseguito secondo le regole stabilite dal Regolamento Interno.

Costituisce violazione deontologica il mancato rispetto delle prescrizioni del codice penale.

Il terapeuta, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

#### **Art. 15 – Potestà disciplinare**

La potestà di infliggere le sanzioni è riconosciuta al Collegio dei Probiviri, quale organo disciplinare, che le infligge in modo adeguato e proporzionato alla violazione delle norme deontologiche.

Le sanzioni sono rapportate alla gravità dei fatti e all'eventuale reiterazione dei comportamenti, tenendo conto anche delle specifiche circostanze soggettive ed oggettive che hanno concorso a determinare l'infrazione.

#### **Art. 16 - Procedimento disciplinare**

Il procedimento disciplinare si svolge, nel rispetto dei principi costituzionali e dei diritti della Convenzione Europea per la tutela dei diritti umani, secondo le scadenze stabilite nel Regolamento del Procedimento disciplinare

#### **Art. 17 - Sanzioni**

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti :

- Richiamo amichevole: consiste nella convocazione avanti ad un componente del collegio dei probi viri con comunicazione della violazione deontologica .
- Richiamo formale consiste in un invito scritto a desistere dal comportamento che comporta la violazione deontologica. La reiterazione del richiamo formale per più di tre volte comporta automaticamente la sospensione.
- Sospensione condizionata consiste nella sospensione della qualifica di socia e relativi diritti in osservanza della normativa vigente. La riammissione è condizionata alla frequenza con profitto di corsi di formazione e/o aggiornamenti disposti dalla Commissione disciplinare.
- Espulsione

#### **Articolo 18- Prescrizione**

Le infrazioni disciplinari previste si prescrivono nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto.

L'inizio del procedimento disciplinare, coincidente con l'iscrizione nel registro riservato sospende la decorrenza del termine prescrizione.

### ***PRINCIPI ETICI DELLA EABP (EUROPEAN ASSOCIATION FOR BODY PSYCHOTHERAPY)***

***Dalla pagina web <http://www.eabp.org/ethics.php>***

#### ***Preambolo della EABP***

*Come associazione europea, siamo consapevoli che la parola "etica" ha significati leggermente diversi e implicazioni in diverse lingue e culture. Dopo numerose discussioni tra colleghi della maggior parte dei paesi europei, siamo arrivati ad un significato consensuale per il codice etico professionale dell'EABP.*

*L'etica si riferisce allo spirito che anima l'atteggiamento e il comportamento delle persone che riconosciamo come psicoterapeuti corporei. I membri dell'EABP, così come il Consiglio di amministrazione, l'amministrazione e i comitati, cercano di incarnare lo spirito delle linee guida etiche dell'Associazione in tutti i rapporti interni ed esterni.*

#### ***Atteggiamento etico generale degli psicoterapeuti corporei***

*Gli psicoterapeuti corporei riconoscono che in tutte le terapie, formazione, supervisione e consultazione, sono professionalmente coinvolti in vari gradi di relazioni asimmetriche. Hanno la responsabilità primaria dell'appropriatezza del contenuto, del contesto e dei confini. Le loro azioni sono quindi governate dalla loro percezione dei requisiti della relazione in questione. Si rendono conto che i loro obiettivi sono influenzati sia dalle loro azioni palesi che dal loro stato d'essere.*

*Accettano la responsabilità di tenere il passo con i nuovi sviluppi in psicoterapia, per migliorare e aggiornare le loro abilità e conoscenze, per ottenere consulenza e supporto dai loro colleghi e supervisori - e quando è necessario per cercare autonomamente la terapia per risolvere i problemi personali.*

*Nel fornire servizi, gli psicoterapeuti corporei cercano di mantenere i più alti standard della loro professione. Accettano la responsabilità per le conseguenze dei loro atti e fanno ogni sforzo per garantire che i loro servizi siano utilizzati in modo appropriato.*

# Codice deontologico degli psicologi italiani

## Capo I – Principi generali

**Articolo 1** Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

**Articolo 2** L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

**Articolo 3** Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

**Articolo 4** Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.

**Articolo 5** Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

**Articolo 6** Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

**Articolo 7** Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in

relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

**Articolo 8** Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

**Articolo 9** Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

**Articolo 10** Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

**Articolo 11** Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

**Articolo 12** Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

**Articolo 13** Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

**Articolo 14** Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

**Articolo 15** Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

**Articolo 16** Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.

**Articolo 17** La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale. Lo psicologo che

collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

**Articolo 18** In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

**Articolo 19** Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

**Articolo 20** Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

**Articolo 21** L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche.

## **Capo II – Rapporti con l'utenza e con la committenza**

**Articolo 22** Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

**Articolo 23** Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.

**Articolo 24** Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

**Articolo 25** Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

**Articolo 26** Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

**Articolo 27** Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente

prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

**Articolo 28** Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

**Articolo 29** Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.

**Articolo 30** Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

**Articolo 31** Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

**Articolo 32** Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.

### **Capo III – Rapporti con i colleghi**

**Articolo 33** I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

**Articolo 34** Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

**Articolo 35** Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

**Articolo 36** Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente.

**Articolo 37** Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.



**Articolo 38** Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

#### **Capo IV – Rapporti con la società**

**Articolo 39** Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

**Articolo 40** Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

#### **Capo V – Norme di attuazione**

**Articolo 41** È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell'Ordine degli psicologi l'“Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

**Articolo 42** Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.